

Trento, 23 marzo 2020

Area servizi integrati
Ufficio legale e fiscale

Spettabili

Società Cooperative ed Enti Collegati

Circ. n. CIR/75-2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 22 MARZO 2020 MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Il DPCM 22 marzo 2020, pubblicato in G.U. il giorno stesso ed entrato in vigore il giorno **23 marzo 2020** - contiene ulteriori misure per evitare il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Le disposizioni del Decreto avranno efficacia fino al 3 aprile 2020 e si applicano cumulativamente a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020 (cfr. nostra Circolare n. 65 del 12 marzo 2020)¹.

Le disposizioni prevedono **la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali** ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al Decreto (ed allegato anche alla presente circolare).

Non sono invece sospese le attività professionali.

Il Decreto precisa che le attività per le quali è prevista la sospensione possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono inoltre comunque consentite:

- le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990 n. 146 (norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali); a titolo meramente esemplificativo rientrano tra queste il trasporto, smaltimento dei rifiuti, poste e telecomunicazioni;
- l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;

¹ **N.B.** È prorogata al 3 aprile 2020 la scadenza delle misure di contenimento previste dal DPCM 11 marzo 2020

- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza (tra le quali, ad esempio, riteniamo possa rientrare la consegna a domicilio di spesa/o altri beni necessari come i farmaci, da parte di soggetti diversi da chi svolge le attività commerciali o farmacie);
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Commissariato del Governo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Importante rilevare che la lettera *d*, dell'art. 1, comma 1 del Decreto stabilisce che restano **sempre consentite** anche le attività che sono **funzionali ad assicurare la continuità delle filiere** delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa **comunicazione al Commissariato del Governo**, nella quale vanno indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Il Commissariato del Governo può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.

Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

In allegato troverete un modello di comunicazione al Commissariato del Governo da inviare via posta elettronica al seguente indirizzo mail: prefetto.pref_trento@interno.it.

Per quelle cooperative che dovessero svolgere attività elencate nell'allegato 1, ma non avere il codice Ateco corrispondente consigliamo, prudenzialmente ed in attesa di eventuali chiarimenti interpretativi, di inviare in ogni caso la comunicazione al Commissariato del Governo evidenziando le attività effettivamente esercitate ed il fatto di far parte della filiera come previsto dalla citata lettera *d*.

Ricordiamo alle cooperative, che in base al suddetto decreto proseguiranno la loro attività, il rispetto delle misure contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, inviato da Federazione in data 17 marzo 2020.

Le cooperative le cui attività sono sospese per effetto del Decreto, invece, potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020.

Persone fisiche

Infine, evidenziamo che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è di conseguenza più consentito lo spostamento per esigenze non urgenti, né il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.²

Per ogni chiarimento potete scrivere all'indirizzo @ emergenzavirus@ftcoop.it.

Un cordiale saluto.

Giuliano Bernardi - responsabile

Alessandro Ceschi – direttore generale

ALLEGATI

All. 1: *elenco delle attività non sospese*

All. 2: *modello di comunicazione al Commissariato del Governo*

² È stata soppressa la previsione di cui al DPCM 8 marzo 2020, secondo la quale era consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza